



Chiasso, 11 maggio 2018
Ris. mun. 701 / 8 maggio 2018

Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 48 20
Fax +41 (91) 695 08 49
municipio@chiasso.ch

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 6 / 2018 -----
SULLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA E LO SMALTI-
MENTO DEI RIFIUTI -----

Al lodevole
CONSIGLIO COMUNALE
6830 C h i a s s o

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

Tramite il presente messaggio si sottopone la revisione del Regolamento comunale concernente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche alla Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb).

1. Motivazioni alla base della modifica

Il Comune di Chiasso, quale primo Comune ticinese, ha applicato sin dal 1° gennaio 1994 una tassa sui rifiuti proporzionale al volume, conformemente al principio di causalità, codificato a livello federale, secondo cui ogni persona è tenuta a pagare per i rifiuti che produce.

Dal 2006, in un'ottica d'armonizzazione delle normative sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a livello dei Comuni del Basso Mendrisiotto, il Comune si è dotato di una forma di tassazione mista, composta da una tassa base e da una tassa proporzionale al volume, con l'obiettivo di raggiungere un grado di copertura dei costi di almeno il 90 %.

Questo metodo di finanziamento è stato infine adottato anche a livello cantonale nel corso del 2017, a seguito dell'approvazione del nuovo testo della LALPAmb, sulla base del risultato della votazione popolare del 21 maggio 2017.

Il termine assegnato ai Comuni per adattare i propri Regolamenti in materia di rifiuti è stato fissato al 30 giugno 2019.

Sebbene il nostro Comune preveda già un sistema di finanziamento conforme al modello introdotto a livello cantonale, si rende necessario un assestamento formale del Regolamento comunale sui rifiuti che risale al 1993, onde adattarsi ad alcune specifiche disposizioni normative, introdotte nella legge cantonale.

In particolare, le nuove norme cantonali prevedono che i Comuni fissino le tariffe delle tasse sul quantitativo, entro dei minimi e dei massimi stabiliti dal Consiglio di Stato, di regola entro la fine di ottobre di ogni anno (nuovo art.18b cpv. 3 LALPAmb).

Il Regolamento comunale in vigore prevede una forchetta di importi minimi e massimi indicati all'art. 25.

2. Modifiche

Si elencano di seguito le principali proposte di modifica al Regolamento:

- Nuovo art. 5 “Obbligo dei detentori dei rifiuti”
Viene introdotto il concetto di consegna dei rifiuti presso l'Ecocentro e presso i punti/centri di raccolta (definiti Ecopunto).
- Nuovo art.15 “Manifestazioni”
Anche i sacchi da litri 200 utilizzati per le manifestazioni saranno a pagamento. Viene codificato altresì l'obbligo per gli organizzatori di manifestazioni di procedere alla raccolta separata dei rifiuti riciclabili e l'invito a far uso di bicchieri e stoviglie riutilizzabili, conformemente al preavviso municipale alla mozione intitolata "Per una gestione ecosostenibile dei rifiuti durante eventi e feste".
- Nuovo art. 18 “Ecocentro”:
Sono definite le specifiche generali di organizzazione della struttura.
- Nuovo art. 26 cpv. 1 “Tariffe”
Conformemente al nuovo art. 18a LALPAmb, la tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
 - quelli amministrativi e del personale;
 - di informazione e sensibilizzazione;
 - di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
 - di investimento;
 - altri costi.

Sinora gli investimenti non venivano computati nei costi ai fini del calcolo delle tasse.

Rispetto alle categorie di utenti, non vi sono cambiamenti di sostanza, se non una formulazione che appare più chiara.

Si applica una tassa base alle economie domestiche, composte da persone domiciliate, dimoranti, soggiornanti con qualsiasi tipo di permesso, o funzionari di Stati esteri rispettivamente provenienti da qualsiasi amministrazione pubblica;

e si applica una tassa base a ogni tipo di attività economica e/o produttiva.

La categoria delle economie domestiche è suddivisa in due sottogruppi, come attualmente, ove accanto alle economie domestiche composte da più persone sono inserite anche le residenze secondarie e i cosiddetti appartamenti di vacanza.

Per la categoria delle attività economiche e/o produttive, v'è una suddivisione per le attività economiche e produttive fino a 49 unità lavorative (punto 1.3) ed una da 50 unità lavorative in poi, equiparata agli esercizi pubblici, distributori di benzina e take-away.

I minimi e i massimi della forchetta d'oscillazione degli importi della tassa base sono stati rivisti, in quanto, da un lato la forma di tassazione mista prescritta dal Cantone fa sì che il valore di fr. 0.--, indicato quale minimo per la tassa base, non abbia più senso, oltre al fatto che già oggi ammonta a fr. 40.--.

Inoltre, la tassa base non potrà essere inferiore a quanto già oggi determinato, anche a causa della riduzione dell'importo della tassa sul sacco, entro la forchetta che il Consiglio di Stato annualmente definirà, e che è inferiore ai parametri oggi vigenti a Chiasso.

- Nuovo art. 26 cpv. 2 “Tassa sulla quantità proporzionale al volume”
È codificato il principio sancito dalla nuova LALPAmb, secondo cui la tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU). Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo nei limiti definiti dal Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno.

- Art. 26 cpv. 3 “Tassa sui rifiuti ingombranti”
In base agli importi oggi vigenti, è stata corretta la fascia di oscillazione delle tasse.
- Art. 26 cpv. 4 “Tasse sui rifiuti compostabili”
Viene specificato che per i contenitori da lt 770/800, occorre utilizzare 3 marche, come finora.

3. Aspetti finanziari

Le tasse saranno stabilite periodicamente dal Municipio tramite ordinanza, sulla scorta dei preventivi e tenendo conto delle eccedenze e dei disavanzi degli anni precedenti.

Il Consiglio di Stato ha fissato per il 2018 una forchetta d'oscillazione del prezzo per ogni sacco da 35 litri tra fr. 1.-- e fr. 1.30, inteso come prezzo di vendita finale e non unicamente quale tassa sui rifiuti.

In base a questo importo, occorre definire proporzionalmente al volume, il costo degli altri sacchi e dei contenitori da lt. 770 / 800.

Presupponendo che tale forchetta sia confermata anche per il 2019, ed assumendo quindi un prezzo di vendita di fr. 1.30 per il sacco da 35 litri, in luogo degli attuali fr. 1.70, è stata stimata per il 2019 una riduzione delle entrate derivanti dalla vendita dei sacchi e delle marche di ca. fr. 110'000.--, che rappresenta circa il 30 % degli introiti medi annui registrati negli ultimi 3 anni, che il Municipio valuterà in che misura recuperare.

Restando a vostra disposizione per ulteriori ragguagli, che riterrete utili e necessari, vi invitiamo a voler

r i s o l v e r e :

È APPROVATO IL NUOVO “REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI”.

Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

Bruno Arrigoni



il Segretario:

Umberto Balzaretti

Allegato:

Bozza “Regolamento sulla gestione dei rifiuti”



Municipio
Piazza Col. C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 49 11
Fax +41 (91) 695 09 29
ambiente@chiasso.ch

Regolamento ~~per la raccolta e~~ ~~lo smaltimento~~ sulla gestione dei rifiuti

(in blu le modifiche/aggiunte –
barrato testo da stralciare)

INDICE

Capitolo I	Prescrizioni generali e obbligatorietà	2
Art. 1	~~Generalità~~ Campo di applicazione	2
Art. 2	Principi della gestione dei rifiuti	2
Art. 3	Competenze (ex art. 1)	2
Art. 4	~~Definizione della materia~~ (ex art. 2)	
	Categorie e rifiuti: Definizione	2
Art. 5	~~Obbligatorietà~~ (ex art. 3) Obbligo dei detentori di rifiuti	3
Art. 6	Raccolta (ex art. 4)	3
 Capitolo II	 Genere di rifiuti	 4
Art. 7	Rifiuti riciclabili	4
Art. 8	Non riciclabili (ex art. 5)	4
Art. 9	Ingombranti (ex art. 6)	5
Art. 10	Compostabili (ex art. 7)	5
~~Art. 8~~	~~Carta e cartone~~	~~5~~
~~Art. 9~~	~~Vetri~~	~~5~~
~~Art. 10~~	~~Oli~~	~~5~~
~~Art. 11~~	~~Batterie~~	~~6~~
~~Art. 12~~	~~Alluminio, latta e ferro~~	~~6~~
Art. 11	Raccolte speciali (ex art. 13)	6
Art. 12	Rifiuti ~~non raccolti~~ (ex art. 14) esclusi dalla raccolta	6
 Capitolo III	 Organizzazione della raccolta lungo le strade	 7
Art. 13	Consegna dei rifiuti (ex art. 15)	7
Art. 14	~~Recipienti e contenitori per i rifiuti non riciclabili~~ (ex art. 16)	
	Modalità di consegna dei rifiuti	7
Art. 15	Manifestazioni	8
Art. 16	Luogo di deposito per immobili o complessi edilizi (ex art. 17)	8
Art. 17	Manutenzione dei contenitori (ex art. 18)	8
Art. 18	Ecocentro	8
Art. 19	Provvedimenti e misure d'esecuzione	8
 Capitolo IV	 Divieti, contravvenzioni	 9
Art. 20	Cestini per i rifiuti su suolo pubblico (ex art. 19)	9
Art. 21	Divieto di scarico, di deposito e di raccolta (ex art. 20)	9
Art. 22	Rifiuti non raccolti (ex art. 21)	9
Art. 23	Controlli (ex art. 22)	9
Art. 24	Contravvenzioni (ex art. 23)	10
 Capitolo V	 Tasse	 10
Art. 25	Tasse di raccolta (ex art. 24)	10
Art. 26	Tariffe (ex art. 25)	10
Art. 27	Notifica della tassa – Mezzi e termini di ricorso (ex art. 26)	12
 Capitolo VI	 Disposizioni finali e transitorie	 13
Art. 28	Entrata in vigore (ex art. 27)	13
Art. 29	Altre disposizioni (ex art. 28)	13

Capitolo I – Prescrizioni generali e obbligatorietà

Art. 1 – Campo di applicazione Generalità

~~Il presente Regolamento disciplina la raccolta, il deposito, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti urbani~~ la gestione dei rifiuti ~~sull'intero territorio del Comune di Chiasso, nonché il relativo finanziamento sulla base dell' definiti dall'Ordinanza federale tecnica sui rifiuti (ORT OTR), della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb), come riportati all'art. 2 e del Regolamento cantonale.~~

~~Il Comune organizza sul proprio territorio giurisdizionale il servizio di raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità alle leggi e alle ordinanze federali e cantonali vigenti in materia, esclusivamente a favore degli abitanti del Comune di Chiasso (residenti, persone fisiche e giuridiche per l'attività svolta sul territorio comunale, uffici, ditte, studi e aziende a carattere produttivo, esercizi pubblici, non residenti proprietari di stabili e terreni sul territorio comunale, dimoranti e funzionari sia di Stati esteri, sia provenienti da qualsiasi Amministrazione pubblica).~~

~~Il Regolamento si applica a tutti coloro che producono rifiuti.~~

Art.2 – Principi della gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti è orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione.

In particolare, il Comune conferma i principi atti a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

La raccolta e lo smaltimento devono rispettare il principio di un riciclaggio sostenibile dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico.

Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove accordi per la gestione dei rifiuti a livello locale.

Art. 3 Competenze (ex art.1)

Il Comune organizza sul proprio territorio giurisdizionale la gestione dei rifiuti urbani.

~~Il Regolamento si applica a tutti coloro che producono rifiuti.~~

Il servizio è fornito alle persone fisiche e alle persone giuridiche, di cui meglio all'art. 26 del presente regolamento, le quali hanno l'obbligo di farvi capo.

Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a terzi.

Art. 4 – Categorie e rifiuti: definizione

Sono rifiuti urbani quelli generati dalle economie domestiche, nonché i rifiuti aziendali prodotti da negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali, attività commerciali, amministrative, aziende industriali ed artigianali, che presentano una composizione di sostanze paragonabili ai rifiuti domestici.

Vengono considerati rifiuti urbani ai sensi del presente Regolamento i rifiuti domestici, i rifiuti ingombranti domestici e i rifiuti raccolti separatamente:

- a) rifiuti solidi urbani (RSU): sono quelli combustibili, le cui singole componenti non sono riciclabili;

- b) rifiuti ingombranti domestici: sono i rifiuti domestici che per le loro dimensioni o il peso non trovano posto ~~negli~~ **nei sacchi o** imballaggi autorizzati;
- c) rifiuti raccolti separatamente: sono i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o a un trattamento speciale.

Sono rifiuti industriali o aziendali i rifiuti provenienti da imprese (industria, artigianato, servizi, agricoltura e selvicoltura), che per la composizione non sono considerati rifiuti urbani.

~~Sono rifiuti speciali i rifiuti aziendali e domestici designati come tali nell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS).~~

Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc), i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) e dall'Ordinanza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) sulle liste per il traffico di rifiuti (OLTRif).

Art. 3 5 – ~~Obbligatorietà~~ Obbligo dei detentori di rifiuti

La consegna dei rifiuti è obbligatoria ~~per tutti coloro che ne producono,~~ **conformemente ai disposti che seguono.**

I rifiuti ~~domestici~~ **solidi urbani** e quelli ingombranti domestici devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dal Comune **presso l'Ecocentro, e/o presso i punti/centri di raccolta (Ecopunto), secondo le modalità stabilite dal Municipio.**

Le raccolte separate, che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate al servizio di raccolta presso l'Ecocentro, e/o i punti/centri di raccolta (Ecopunto), secondo le modalità stabilite dal Municipio.

~~I rifiuti raccolti separatamente vanno consegnati nei centri di raccolta o ai servizi di raccolta incaricati se non possono essere consegnati nei punti vendita. In ogni caso non possono essere mischiati con altri rifiuti.~~

Un'~~azienda~~ **attività produttiva o di servizio**, che produce rifiuti separati e rifiuti ingombranti in quantità maggiore rispetto alle economie domestiche, deve provvedere autonomamente al loro smaltimento o affidarne l'incarico a terzi. ~~Il Comune va in precedenza informato.~~ I rifiuti industriali o aziendali vanno smaltiti dai detentori **a proprie spese e separatamente dalle raccolte comunali.**

I rifiuti speciali **e i rifiuti soggetti a controllo, non raccolti dal servizio comunale,** vanno smaltiti a spese dal detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali **vigenti.**

Tutti i detentori di rifiuti, a richiesta, devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 4 6 – Raccolta

~~La raccolta dei rifiuti avviene, o con automezzi lungo le strade aperte al pubblico, o tramite l'organizzazione di spazi stabili o temporanei, attrezzati con speciali contenitori. Il Municipio stabilisce il percorso degli automezzi ed i luoghi di raccolta. I rifiuti urbani domestici vengono raccolti secondo le categorie definite all'art. 2 e più precisamente:~~

- ~~non riciclabili;~~
- ~~ingombranti;~~

~~compostabili;~~
~~carta;~~
~~vetro;~~
~~oli esausti;~~
~~batterie;~~
~~alluminio;~~
~~ferro minuto;~~
~~bottiglie di bevande in PET;~~
~~speciali.~~

Il Municipio organizza il servizio di raccolta e regola l'Ecocentro, nonché i punti/centri (Ecopunto) di raccolta mediante Ordinanza.

La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche, lungo quelle private di valenza pubblica ed eventualmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

In casi particolari, il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedervi secondo le disposizioni stabilite.

Il Municipio può sopprimere - temporaneamente o definitivamente - la raccolta di alcuni tipi di rifiuti, rispettivamente introdurre delle nuove categorie. In tal caso l'utenza sarà adeguatamente informata.

Tutti i rifiuti, che non possono essere raccolti nell'ambito dei servizi elencati, devono essere eliminati da coloro che li producono a proprie spese ed in conformità alla legislazione vigente in materia.

Capitolo II – Genere di rifiuti

Art. 7 – Rifiuti riciclabili

I principali rifiuti riciclabili sono: il vetro, la carta, l'alluminio, il ferro e le bottiglie di bevande in PET.

Art. ~~5~~ 8 – Non riciclabili

Sono considerati rifiuti non riciclabili gli scarti provenienti dalle economie domestiche, ossia i residui di cucina, d'imballaggi, di pulizia e i piccoli oggetti di uso corrente divenuti inutilizzabili, che possono essere immessi negli imballaggi ufficiali.

Rientrano in questa categoria i rifiuti per i quali il Comune non organizza una raccolta separata, esclusi quelli di cui ai disposti dell'art. ~~14~~ 12 del presente regolamento.

Art. ~~6~~ 9 – Ingombranti

Sono considerati rifiuti ingombranti gli scarti delle economie domestiche ammessi alla raccolta che - per dimensione e forma - non possono essere altrimenti consegnati, nonché vecchi mobili, imballaggi, ecc. di peso e volume contenuti.

Questi tipi di rifiuti devono essere consegnati suddivisi **per tipologia di materiale**, in base alle disposizioni emanate dal Municipio ~~ed essere forniti di etichette ufficiali del Comune di Chias~~
~~ee.~~

Art. ~~7~~ 10 – Compostabili

- a) Sono considerati rifiuti compostabili quelli vegetali, normalmente provenienti dalle manutenzioni di giardini (compresi i terreni non edificati) **anche** di persone non residenti nel Comune e dalla coltivazione di orti quali erba, taglio di siepi, rami di potatura, resti di verdura, fiori, ecc.

~~Il Municipio emana particolari disposizioni per la trasformazione o la consegna di questi rifiuti.~~

- b) Produzione di composto.

Gli scarti dell'agricoltura, dell'orticoltura e del giardinaggio sono esenti dall'obbligo di consegna. La loro trasformazione in composto è autorizzata e auspicata purché non arrechi disturbo al vicinato e venga eseguita secondo le direttive emanate dai servizi cantonali o dal Municipio.

- c) Consegna.

Al servizio di raccolta vanno consegnati unicamente tramite contenitori di plastica di color verde (~~da lt 120, 240, 770/800~~) o in fascine legate con corda. **I contenitori e le fascine** devono essere muniti di marca ufficiale del Comune.

I grandi produttori di scarti vegetali (giardinieri, aziende agricole, ecc.) devono provvedere in proprio al riciclaggio o alla consegna ai centri di raccolta.

Art. ~~8~~ Carta e cartone

~~Carta e cartone per la consegna devono essere imballati esclusivamente in scatole di cartone e legati con corda.~~

~~E' esclusa la raccolta di carte composite (contenitori per latte, succhi di frutta, ecc.).~~

Art. ~~9~~ Vetri

~~Vengono raccolti il vetro riciclabile e d'imballaggio. In particolare sono accettati flaconi, bottiglie, vasi in vetro e simili. Gli imballaggi in vetro devono essere vuoti, senza materie estranee quali tappi metallici, macchinette con tappi in porcellana e altre chiusure o impagliamenti.~~

~~Sono esclusi i vetri di finestre, specchi e lampadari.~~

Art. ~~10~~ Oli

~~Vengono raccolti gli oli provenienti unicamente dalle economie domestiche:~~

- ~~a) lubrificanti esausti per macchine, meccanismi e parti di macchine in genere, in particolare oli di lubrificazione di motori a scoppio (automobili, moto, ciclomotori, motofalciatrici, ecc.);~~
~~b) commestibili esausti per friggere, ecc.~~

Art. 11 Batterie

~~Vengono raccolte unicamente le pile e le batterie a secco di piccolo formato del tipo carbon/zinco, alcalino/manganese, nichel, mercurio, ecc. provenienti dalle economie domestiche.~~

Art. 12 Alluminio, latta e ferro

~~Vengono raccolti tutti gli oggetti minuti in alluminio, latta e ferro senza parti estranee, quali padelle, contenitori, recipienti, lattine di bibite, ecc. provenienti dalle economie domestiche.~~

Art. ~~13~~ 11 – Raccolte speciali

Il Municipio può organizzare depositi o raccolte di rifiuti di tipo speciale provenienti dalle economie domestiche **definite all'art. ~~14~~ 12**. In tal caso vengono emanate disposizioni particolari **tramite Ordinanza**.

Art. ~~14~~ 12 – Rifiuti ~~non raccolti~~ esclusi dalla raccolta

Sono categoricamente esclusi dalla raccolta **ordinaria le seguenti tipologie di rifiuti**: ~~tutti i rifiuti pericolosi solidi e liquidi e quelli non eliminabili normalmente. Ad esempio:~~

- a) i residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina **o d'ogni genere**;
- b) i materiali inquinati da idrocarburi, prodotti chimici, residui di oli e grassi vegetali;
- c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- d) i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché letame;
- ~~e) i liquidi e i fanghi d'ogni genere;~~
- e) le gomme e gli pneumatici;
- f) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- g) i residui di laboratori fotografici;
- h) i residui di bagni galvanici e di zincatura;
- i) le soluzioni di acidi, ~~i residui di~~ i veleni, il materiale infiammabile ed esplosivo **e radioattivi i pesticidi**;
- l) le emulsioni **e miscele** bituminose;
- m) gli scarti di macellazione e le carcasse animali (da consegnare direttamente dall'utente al Centro di raccolta regionale **con sede a Mendrisio**);
- n) gli apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti **industriali** (~~art. 2 ORSAF~~);
- ~~n) ogni genere di rifiuti infetti, residui patologici;~~
- o) pesticidi, insetticidi, diserbanti **e concimi**;
- p) le lampade **fluorescenti**, al mercurio e al neon;
- q) le batterie di motociclette e di autovetture;
- r) ogni genere di rifiuti infetti, residui patologici, i medicinali, **termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari scaduti**;
- ~~s) tutti i materiali ingombranti che non rispondono alle condizioni di cui all'art. 6;~~

- s) i materiali **edili di sterro**, di scavo e di demolizione;
- t) i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili **provenienti dalla pulizia di camini e caldaie ancora ardenti**;
- u) **veicoli da rottamare e le loro componenti**;
- v) ~~ogni altro oggetto non compreso in quelli ammessi alla raccolta e indicati agli artt. 5 – 13 che precedono.~~

Tali rifiuti devono essere opportunamente smaltiti, conformemente alle disposizioni legislative federali e cantonali in materia.

Capitolo III – Organizzazione delle raccolte ~~lungo le strade~~

Art. ~~15~~ 13 – Consegna dei rifiuti

L'esposizione dei rifiuti raccolti lungo le strade, ad eccezione di quelli raccolti tramite contenitori, deve avvenire di regola il giorno della raccolta o la sera precedente, secondo le direttive emanate dal Municipio.

~~Il Municipio stabilisce i luoghi, i giorni, gli orari e la frequenza nei quali devono essere collocati i rifiuti per la raccolta tramite Ordinanza municipale.~~

Le domeniche ed i giorni festivi il servizio non ha luogo. Il Municipio può prevedere dei giorni di recupero. I servizi di raccolta possono essere sospesi in caso di eventi di forza maggiore. I turni così soppressi saranno recuperati nel limite del possibile.

Art. ~~16~~ 14 – Modalità di consegna ~~Recipienti e contenitori per i~~ dei rifiuti ~~non riciclabili~~

I rifiuti domestici non riciclabili (RSU) devono essere posti negli appositi sacchi ufficiali della capacità di lt 17, 35, **60** e 110 del Comune di Chiasso.

Per gli immobili con 10 o più appartamenti e per i complessi edilizi, il Municipio può imporre l'acquisto e l'uso di contenitori che devono corrispondere alle direttive emanate.

Nei contenitori possono essere depositati solo rifiuti collocati nei sacchi ufficiali del Comune di Chiasso.

Il Municipio può autorizzare, in particolare per attività commerciali, l'uso di contenitori propri che devono essere muniti ad ogni vuotatura di un'apposita marca ufficiale del Comune di Chiasso. In tal caso vanno utilizzati sacchi convenzionali.

I rifiuti ingombranti domestici devono essere consegnati all'Ecocentro; essi devono essere muniti di etichette ufficiali del Comune di Chiasso.

Il Municipio può organizzare un servizio su chiamata per il ritiro degli ingombranti.

I rifiuti raccolti separatamente vanno depositati unicamente nei contenitori dei punti/centri di raccolta (Ecopunto); essi non possono essere mischiati con altri rifiuti.

Il Municipio può prevedere dei servizi di raccolta a domicilio per determinati rifiuti, quali ad esempio carta e scarti vegetali.

Art. 15 – Manifestazioni

In caso di manifestazioni su suolo pubblico, il Comune mette a disposizione degli organizzatori dei sacchi per RSU da 200 litri al costo fissato nell'Ordinanza, in maniera proporzionale al sacco dal lt 35.

Gli organizzatori provvedono alla raccolta separata dei rifiuti riciclabili e alla loro consegna ai punti di consegna, stabiliti con il Comune.

Per grandi manifestazioni con importante smercio di bevande e/o cibi, si raccomanda agli organizzatori di utilizzare unicamente bicchieri e/o stoviglie riutilizzabili.

Art. ~~17~~ 16 – Luogo di deposito per immobili o complessi edilizi

La collocazione di contenitori per i rifiuti, su autorizzazione del Municipio, è vincolata alla messa a disposizione, su fondi privati, di spiazzi di deposito sufficientemente vasti.

In fase di progettazione di nuove costruzioni o di ristrutturazioni, il proprietario ed il progettista devono concordare con il Municipio il tipo ed il numero dei recipienti necessari, nonché gli spazi che saranno adibiti al loro deposito.

Art. ~~18~~ 17 – Manutenzione dei contenitori

La manutenzione, la pulizia e la disinfezione dei contenitori spetta ai loro proprietari. Il Municipio declina ogni responsabilità in caso di loro danneggiamento.

Art. 18 – Ecocentro

Il Comune organizza sul proprio comprensorio uno spazio per la raccolta degli ingombranti e alcuni rifiuti riciclabili. L'Ecocentro può accogliere anche alcuni rifiuti speciali, determinati dal Municipio tramite apposita Ordinanza.

Il Municipio mediante Ordinanza stabilisce:

- i giorni e gli orari di apertura;
- gli utenti domiciliati nel Comune legittimati a consegnare i rifiuti;
- le tipologie di rifiuti ammessi e le tipologie di rifiuti oggetto di applicazione di tasse causali.

Art. 19 – Provvedimenti e misure d'esecuzione

Il Municipio stabilisce le modalità esecutive per l'applicazione del presente Regolamento tramite specifiche Ordinanze, disciplinando in particolare:

- a) i luoghi, i giorni e gli orari di esposizione e raccolta;
- b) le modalità di esposizione dei rifiuti;
- c) l'uso degli imballaggi e dei contenitori;
- d) la raccolta dei rifiuti speciali delle economie domestiche;
- e) la raccolta dei rifiuti raccolti separatamente;
- f) le modalità di consegna presso i punti di raccolta e l'Ecocentro;
- g) la raccolta degli scarti vegetali e delle biomasse;
- h) la raccolta delle carcasse e dei cadaveri animali.

Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti, sito internet e ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi previsti dal presente Regolamento.

Capitolo IV – Disposizioni particolari, divieti, contravvenzioni

Art. ~~19~~ 20 – Cestini per i rifiuti su suolo pubblico

Il Comune provvede alla vuotatura dei cestini per i rifiuti posati su area pubblica. Tali recipienti **sono preposti alla raccolta di rifiuti di minime o piccole dimensioni** e non possono essere usati per depositare rifiuti provenienti da economie domestiche o attività commerciali **o oggetti ingombranti**.

Art. ~~20~~ 21 – Divieto di scarico, di deposito e di raccolta

È proibito scaricare e depositare, anche temporaneamente, i rifiuti **di qualsiasi genere** come pure i detriti provenienti da lavori di giardinaggio e da opere su terreni pubblici o privati, **nei pressi dei punti/centri di raccolta (Ecopunto)**, nei corsi d'acqua, nelle ~~eunette~~ **canalette di scolo** e nelle bocchette stradali, lungo le strade, ai margini dei piazzali, nei boschi, nelle scarpate, e in qualsiasi altro luogo.

E' vietata la raccolta di qualsiasi genere di rifiuti domestici da parte di privati senza un'autorizzazione rilasciata dal Municipio.

Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti e detriti di ogni genere come rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli e macchinari, sui terreni pubblici e privati è vietato.

E' inoltre vietato **bruciare o immettere nelle in qualsiasi** canalizzazione o nei corsi d'acqua **(anche se triturati o diluiti) i rifiuti di fognatura**, o spandere sui terreni rifiuti liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione e presentare pericoli di inquinamento per le acque del sottosuolo.

Art. ~~21~~ 22 – Rifiuti non raccolti

I rifiuti esposti che non fossero stati prelevati dal servizio di raccolta il giorno previsto, perché non conformi al presente Regolamento o per altro motivo, devono essere ritirati dal suolo pubblico da chi li ha depositati entro le ore 19.00 del giorno di raccolta.

Art. ~~22~~ 23 – Controlli

In caso di presumibili infrazioni al Regolamento, gli incaricati del Comune sono autorizzati ad effettuare i controlli di tutti i rifiuti consegnati, ad aprire i sacchi e **qualsiasi altro contenitore, e ispezionarli ai fini di controllo e accertamento** per verificarne il contenuto ed a compiere ogni altro accertamento ritenuto utile o necessario per stabilire la proprietà degli stessi.

I controlli possono avvenire, sia su suolo pubblico, sia su suolo privato nelle aree di depositi di rifiuti.

Il Municipio esercita le competenze previste dall' art. 107 cpv. 2 lett. b) LOC e dall' art. 24 RALOC e dagli artt. 116 e 117 del Regolamento comunale ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le necessarie misure a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. L'Esecutivo veglia in particolare, affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è a tal fine autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi di ogni genere di rifiuti e materiali non autorizzati, il loro trattamento in impianti idonei e il ripristino del terreno (art. 5 ROTR). Sono inoltre applicabili gli artt. 66 e 67 LALIA.

Per l'esecuzione coatta e sostitutiva, fa stato l'art. 26 LALPAmb.

Art. ~~23~~ 24 – Contravvenzioni

Le infrazioni alle prescrizioni del presente Regolamento sono passibili di un ammonimento, oppure di una multa da fr. 50.-- a fr. 2'000.--, da applicarsi dal Municipio conformemente alla procedura prevista dalla Legge Organica Comunale.

L'ammonimento è applicato inappellabilmente dal Municipio. Contro la decisione di multa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Sono riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni, oltre che la segnalazione ai servizi cantonali competenti nei casi di violazione di disposizioni cantonali.

Capitolo V - Tasse

Art. ~~24~~ 25 – Tasse di raccolta

Le tasse per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono destinate a coprire le spese effettive annue preventivate per i servizi organizzati dal Comune.

Le stesse si suddividono in:

1. tassa base annuale;
2. tassa sulla quantità proporzionale al volume per rifiuti non riciclabili (applicata al sacco);
3. tassa sui rifiuti ingombranti;
4. tassa sui rifiuti compostabili;
5. tasse speciali fissate da leggi o decreti federali e cantonali.

Le tasse sono dovute di regola da tutti gli utenti definiti dall'art. 3 del presente Regolamento.

Le attività commerciali o i servizi pubblici, autorizzati a far uso di contenitori propri (art. ~~16~~ 13), utilizzano la marca ufficiale.

Art. ~~25~~ 26 – Tariffe

1. Tassa base (annuale)

La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale
- b) quelli di informazione e sensibilizzazione
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
- d) di investimento
- e) altri costi

Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche domiciliate, dimoranti, soggiornanti con qualsiasi tipo di permesso, o funzionari di Stati esteri rispettivamente provenienti da qualsiasi amministrazione pubblica, nonché tutte le persone giuridiche aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie.

L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

- 1.1 economie domestiche composte da una persona da fr. 40.-- a fr. ~~80.--~~ 100.--
- 1.2 economie domestiche composte da più persone e da fr. 80.-- a fr. ~~160.--~~ 200.--
residenze secondarie e cosiddetti appartamenti di vacanza.
- 1.3 ogni tipo di attività svolta sul territorio comunale e tutte le attività economiche, incluse le pubbliche amministrazioni delle quali ciascun singolo ufficio costituisce un'unità assoggettata, uffici commerciali e professionali, banche, negozi, grandi magazzini, centri commerciali, industrie, fabbriche, farmacie, ditte, studi, aziende, artigiani, magazzini, officine, garages, carrozzerie, depositi o semplici locali presi in affitto, locali hobby, atelier, ecc., da 0 a 49 unità lavorative.
da fr. 80.-- a fr. 280.--
- 1.4 tutti gli esercizi pubblici, i take away, i distributori di benzina;
inoltre le attività del punto 1.3 che contano da 50 unità lavorative in poi,
da fr. 160.-- a fr. 560.--

La presenza di più attività economiche sul territorio comunale, riconducibili alla stessa persona o ragione sociale giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse.

In caso di arrivo o partenza dal Comune nel corso dell'anno civile, la tassa deve essere corrisposta pro rata temporis.

2. Tassa sulla quantità proporzionale al volume

La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU).

Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo nei limiti definiti dal Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno.

~~2.1 sacco da lt 17~~	~~da CHF. 0.40 a CHF. 0.60~~
~~2.2 sacco da lt 35~~	~~da CHF. 1.30 a CHF. 2.65~~
~~2.3 sacco da lt 110~~	~~da CHF. 3.90 a CHF. 8.35~~
~~2.4 contenitori da 770/800 lt non pressati (autorizzazione speciale)~~	
~~marca ufficiale per contenitore (ogni vuotatura)~~	~~da CHF. 36.50 a CHF. 70.--~~

3. Tassa sui rifiuti ingombranti

3.1 piccoli ingombranti

dimensioni fino mc 0.5

fino a kg 15

da fr. 0.-- a fr. ~~2.--~~ 3.--

3.2 medi ingombranti

dimensioni fino mc 1.0

fino a kg 30

da fr. ~~2.--~~ 3.-- a fr. ~~4.--~~ 6.--

3.3 grandi ingombranti

dimensioni fino a mc 1.5

fino a 50 kg

da fr. ~~4.--~~ 6.-- a fr. ~~8.--~~ 12.--

4. Tassa sui rifiuti compostabili

4.1 contenitore di plastica fino a 240 lt (ogni vuotatura)

da fr. 5.-- a fr. 16.--

4.2 contenitore di plastica da 770/800 lt (ogni vuotatura)

~~da CHF. 15.-- a CHF. 48.--~~

3 marche da lt 240

4.3 fascine

lunghezza massima cm 150

peso massimo ca. kg 25

da fr. 5.-- a fr. 10.--

Le tasse elencate si intendono IVA esclusa.

Le tasse e i prezzi di vendita dei sacchi (RSU), delle marche (RSU e compostabili) e delle etichette (ingombranti) sono stabilite annualmente dal Municipio tramite ordinanza, sulla base del preventivo di spesa del servizio organizzato dal Comune.

Il Municipio può prevedere delle agevolazioni a carattere sociale per economie domestiche finanziariamente deboli.

Art. ~~26~~ 27 – Notifica della tassa base – Mezzi e termini di ricorso

La tassa base viene emessa e notificata una volta all'anno tramite fattura. Le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla fatturazione. Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

~~Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla notifica.~~

~~La tassa deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica. Trascorso questo termine decorre un interesse di ritardo annuo al tasso legale vigente.~~

La tassa cresciuta in giudicato è parificata a titolo esecutivo secondo gli artt. 80 LEF e 28 LA-LEF.

Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate mediante reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni sui reclami, mediante ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Capitolo VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. ~~27~~ 28 – Entrata in vigore

~~Le modifiche vigenti~~ Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, previa approvazione da parte delle Istituzioni ~~Istituzioni~~ Autorità cantonali.

Sono di conseguenza abrogate tutte le disposizioni precedentemente in vigore nel Comune in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. ~~28~~ 29 – Altre disposizioni

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, fanno stato le disposizioni legislative federali e cantonali. ~~in materia.~~

(allegato: l'elenco delle disposizioni)

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del

Approvato dalla Sezione degli enti locali del Dipartimento delle Istituzioni il

Allegato:

Disposizioni normative di riferimento:

a livello federale:

Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
 Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC);
 Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAC);
 Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR); Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OP-Chim);
 Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (OR-RPChim);
 Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
 Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif); Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
 Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
 Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
 Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
 Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OESA);
 Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA); Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
 Direttiva sul Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, pubblicata nel 2004 dall'UFAFP.

a livello cantonale:

Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
 Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
 Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAMB);
 Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
 Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
 Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROlAt);
 Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP)
 Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
 Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 1 luglio 1998;
 Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell' 11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
 Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
 Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
 Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
 Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
 Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.